Anno **2010** Deliberazione n. **58**

Pos. Rag. n.

COMUNE DI FORLI'
CONSIGLIO COMUNALE

ca

Seduta del 12 Maggio 2010

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 12 Maggio 2010 alle ore 15:50 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.
1	APRIGLIANO FRANCESCO	X		**22**	MICHEA MARIA FRANCESCA	X	
2	BALESTRA FEDERICO	X		**23**	MONTANARI MASSIMO	X	
3	BALZANI ROBERTO	X		**24**	MONTEBELLO TOMMASO	X	
4	BANDINI ENZO		X	**25**	MORGAGNI DIANA	X	
5	BENELLI LUCIA	X		**26**	NERVEGNA ANTONIO		X
6	BENELLI MAURIZIO	X		**27**	PANTIERI LUCA	X	
7	BONGIORNO VINCENZO	X		**28**	PASINI ANDREA	X	
8	BUCCI GIOVANNI	X		**29**	PIRINI RAFFAELLA	X	
9	BURNACCI VANDA	X		**30**	POMPIGNOLI MASSIMILIANO		X
10	CALISTA ROSELLA	X		**31**	RAGAZZINI PAOLO	X	
11	CASARA PAOLA	X		**32**	RAGNI FABRIZIO	X	
12	CASTRUCCI EVANGELISTA		X	**33**	RONDONI ALESSANDRO	X	
13	DI MAIO MARCO	X		**34**	ROSETTI MARCELLO	X	
14	GARDINI FRANCESCA		X	**35**	SAMORI' SARA	X	
15	GASPERONI ROBERTO		X	**36**	SAMPIERI ANGELO	X	
16	GIULIANINI SONIA	X		**37**	SANSAVINI LUIGI	X	
17	GUGNONI GABRIELE	X		**38**	SPADA ALESSANDRO	X	
18	LOMBARDI CARLO	X		**39**	TAPPARI DANIELE	X	
19	MANCINI ENRICA		X	**40**	VALBONESI FRANCO	X	
20	MARETTI PARIDE	X		**41**	ZANETTI VERONICA	X	
21	MAZZA CHIARA	X					
	TOTALE PRESENTI: **34**				TOTALE ASSENTI: **7**		

Partecipa il Segretario Generale reggente LA FORGIA ALESSANDRO .

Scrutatori i Sigg. Consiglieri MICHEA MARIA FRANCESCA , CALISTA ROSELLA , MAZZA CHIARA .

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BELLINI ALBERTO - LEECH JOHN PATRICK - MALTONI MARIA - RAVA PAOLO - RAVAIOLI VALENTINA - TRONCONI GABRIELLA - ZATTONI KATIA - - - .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 49

REGOLAMENTO COMUNALE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - APPROVAZIONE.

In merito era stato distribuito a ciascun consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ragazzini, introduce l'argomento in trattazione concernente l'approvazione del Regolamento comunale per la toponomastica e numerazione civica.

Preliminarmente alla trattazione della proposta di delibera il Cons. Ragni, del Gruppo consiliare P.d.L, ne chiede il rinvio per un approfondimento ed integrazione delle norme regolamentari con le disposizioni relative alla nomina della Commissione.

Successivamente intervengono i Cons. Gugnoni per il Gruppo consiliare U.D.C., Samorì per il Gruppo consiliare P.D., Aprigliano per il Gruppo consiliare L.N., Rosetti e Bucci per il Gruppo consiliare P.D., Bongiorno e Spada per il Gruppo consiliare P.d.L. e Montebello per il Gruppo consiliare I.d.V..

Replicano ai consiglieri intervenuti l'Assessore ai Servizi demografici, Valentina Ravaioli e il Sindaco, Prof. Roberto Balzani.

A questo punto il Cons. Sampieri, P.d.L., chiede una sospensione dei lavori del Consiglio e una riunione dei Capigruppo consiliari.

Intervengono in merito il Cons. Bucci, P.D. e la Cons. Pirini per il Gruppo consiliare D.F..

Nel corso degli interventi entra il Cons. Nervegna ed escono i Cons. Burnacci e Pasini: Presenti n. 33.

Il Presidente Ragazzini mette quindi in votazione, per alzata di mano, la richiesta di rinvio formulata dal Cons. Ragni.

L' esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti n. 33;
- Consiglieri votanti n. 33;
- Voti favorevoli n. 21;
- Voti contrari n. 12 (Gugnoni del Gruppo consiliare U.D.C.; Pirini del Gruppo consiliare D.F.; Aprigliano e Casara del Gruppo consiliare L.N.; Rondoni, coordinatore dei Gruppi P.d.L. e U.D.C., Bongiorno, Spada, Lombardi, Michea, Nervegna, Ragni e Sampieri del Gruppo consiliare P.d.L.).

A seguito dell'esito della votazione soprariportato il Cons. Sampieri ritira la richiesta di sospensione dei lavori per una riunione dei Capigruppo consiliari.

Entra il Cons. Pasini: Presenti n. 34.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel novero dei Regolamenti comunali volti a disciplinare l'attività edilizia ed urbanistica risulta attualmente mancante una specifica normativa di riferimento relativa alla toponomastica ed alla numerazione civica cittadina;
- un analogo regolamento è già stato adottato dalla maggior parte dei Comuni capoluogo dell'Emilia-Romagna, compresi quelli a noi vicini come Ravenna e Cesena;

Vista, pertanto, la bozza di Regolamento predisposta dall'Ufficio toponomastica contenente la formalizzazione della prassi operativa finora seguita per la gestione della toponomastica cittadina e della numerazione civica, nonché tutte le prescrizioni per l'utenza cittadina;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Servizio informatica / Area servizi di supporto e sviluppo informativo, organizzativo e delle risorse umane, in data 16/03/2010;

Visto, altresì:

- la sottoscrizione del Direttore d'Area in data 14/04/2010, ai sensi dell'art. 20, comma 4, lett. h), del Testo unificato dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sulla gestione delle risorse umane – Codice 1bis;
- il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal vice Segretario generale in data 22/04/2010;

Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 12 (Rondoni, coordinatore dei Gruppi P.d.L. e U.D.C.; Bongiorno, Spada, Lombardi, Michea, Nervegna, Ragni e Sampieri del Gruppo consiliare P.d.L.; Gugnoni e Pasini del Gruppo consiliare U.D.C.; Aprigliano e Casara del Gruppo consiliare L.N.), astenuti n. 1 (Pirini del Gruppo consiliare D.F.), espressi con procedimento elettronico dai n. 34 Consiglieri presenti e n. 33 votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare il REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA e NUMERAZIONE CIVICA, così come redatto dall'Ufficio toponomastica ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al competente Ufficio toponomastica di fornire al suddetto Regolamento tutta la necessaria evidenza pubblica, al pari degli altri Regolamenti comunali già vigenti;

3. di riservarsi di inserire il presente regolamento all'interno del Testo unificato dei regolamenti in materia di ambiente, urbanistica ed edilizia (cosiddetto Codice V), tuttora in via di elaborazione.

ALLEGATO

Regolamento di Toponomastica e numerazione civica

Indice

Parte I - PRINCIPI E FINALITA' DELLA REGOLAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Compiti dell'ufficio preposto

Art. 4 - Divieti e sanzioni

Parte II – NUMERAZIONE CIVICA

Art.5 - Attribuzione della numerazione civica esterna

Art. 6 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna

Art. 7 - Attribuzione della numerazione civica interna

Art. 8 - Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Interna

Art. 9 - Richiesta di numerazione civica interna ed esterna

Art. 10 - Rettifica di numerazione civica

Art. 11 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

Parte III – TOPONOMASTICA

Art. 13 - Denominazione Aree di circolazione

Art. 14 - Obbligo di comunicazione

Art. 15 - Richieste nuova denominazione

Art. 16 - Criteri di denominazione

Art. 17 - Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica cittadina

Art. 18 - Compiti della Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica cittadina

Art. 19 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica

Art. 20 - Deliberazioni

Art. 21 - Targhe Viarie

Allegati:

A - Riferimenti normativi

B - (art. 6 comma 5): targhetta esterna 50 per zona Forese; 8 per zona Urbana (scala 1:1)

C - (art. 6 comma 5): caratteristiche dimensionali della targhetta esterna

Parte I - PRINCIPI E FINALITA' DELLA REGOLAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la numerazione civica e la toponomastica o denominazione delle aree di circolazione, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali elencate in allegato A, riferimenti normativi.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini della di una trasparente comprensione di alcuni termini ricorrenti nel testo del presente codice, si assumono le seguenti definizioni:

   a) area di circolazione: si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

   b) unità ecografica semplice*:* si intende un'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita effettiva delle persone; un esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; un ufficio o simili; nel Catasto definita unità immobiliare. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione o indiretto se invece si apre su scale, corti o cortili interni.

   c) numerazione civica esterna: contraddistingue gli accessi esterni – anche se secondari - che, dall'area di circolazione, immettono alle unità ecografiche semplici od alle loro aree di pertinenza.

   d) numerazione civica interna: contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da scale o cortili interni.

2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, progressiva ed univoca e la propria denominazione, visibile sulle apposite targhe stradali.

Art. 3 - Compiti dell'ufficio preposto

1. E' compito esclusivo del Comune l'attribuzione e la revisione della numerazione civica e della toponomastica, tramite l'ufficio preposto denominato Ufficio Toponomastica.

Art. 4 - Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni ricevute dall'Ufficio preposto al rilascio della numerazione civica e previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale.
3. Le violazioni ai divieti di cui sopra comportano delle sanzioni pecuniarie, che possono variare da cinque a dieci volte la tariffa per l'assegnazione/apposizione della targa, come indicato nell'articolo 11 e 21 del presente regolamento.

Parte II – NUMERAZIONE CIVICA

Art.5 - Attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna è costituita dai numeri che indicano gli accessi esterni che immettono dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica esterna, che sarà ordinata secondo la successione naturale dei numeri, in base alla zona in cui si trova l'area di circolazione.
3. La numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione rispetto ai punti estremi fissati dall'Ufficio Toponomastica, assegnando i numeri dispari al lato sinistro ed i pari al lato destro.

Art. 6 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna

1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro o bianco, di norma catarifrangente.
2. L'indicazione del numero civico viene effettuata utilizzando le targhe fornite e installate, di norma, a cura del Comune; è demandata all'Ufficio Toponomastica la definizione puntuale della tipologia e delle caratteristiche tecniche di tali targhe.
3. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella prevista dal Comune, salvo per gli edifici storici e di particolare pregio. Le eventuali deroghe sono stabilite dall'Ufficio.
4. La targhetta deve esser posizionata in modo da essere ben visibile dall'area di circolazione, come indicato dall'art.13 del presente regolamento.
5. E' possibile installare una propria targhetta esterna purché:
   a) il numero sia stato concordato preventivamente con l'Ufficio Toponomastica, che indicherà la tipologia del numero per la zona Urbana o Forese;
   b) siano rispettate le caratteristiche ed i colori come da allegato **B** per la zona Forese (con denominazione Quartiere e via) ed Urbana. Le caratteristiche dimensionali sono indicate nell'allegato **C**.
6. E' ammesso il fondo chiaro non rifrangente.

Art. 7 - Attribuzione della numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna è costituita dai numeri che indicano gli accessi alle unità ecografiche semplici, a cui non si può accedere direttamente dall'esterno.

Art. 8 - Caratteristiche della targhetta della Numerazione civica interna

1. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro o bianco.
2. L'indicazione del numero interno viene effettuata utilizzando le targhette fornite e installate dal Comune.
3. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella prevista dal Comune.

Art. 9 - Richiesta di numerazione civica interna ed esterna

1. La richiesta di numerazione civica, per immobili nuovi o costituiti dopo una ristrutturazione, deve essere effettuata prima dell'ultimazione dei lavori dal proprietario dell'immobile, o da un suo delegato o dal tecnico delegato per la pratica edilizia. L'attribuzione della numerazione civica è un requisito necessario per ottenere la residenza anagrafica.

Art. 10 - Rettifica di numerazione civica

1. Un numero civico può essere rettificato d'ufficio o soppresso se la numerazione civica esistente non identifica correttamente la situazione reale delle unità ecografiche che devono essere individuate.
2. L'Ufficio Toponomastica attiva le procedure per darne comunicazione alle famiglie residenti, ai titolari delle attività ed ai proprietari degli immobili.
3. E' compito dell'Ufficio Toponomastica avviare tutti i processi e le comunicazioni necessarie per segnalare agli altri Servizi dell'Amministrazione e agli Enti questa rettifica, onde rendere minimo il disagio per il cittadino o l'intestatario della ditta.

Art. 11 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. La richiesta di numerazione civica deve essere presentata:

   a) per la bonifica di situazioni pregresse e deve essere corredata di planimetria catastale della situazione esistente o di progetti precedentemente autorizzati con l'esatta individuazione dell'edificio sul territorio;

   b) per nuovi interventi edilizi che comportano nuove costruzioni o che modificano il numero delle unità ecografiche, la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni di costruzioni esistenti. Per questa ultima tipologia di intervento, l'attribuzione della numerazione civica è parte integrante della pratica edilizia e la richiesta di nuova numerazione deve essere presentata dopo l'inizio lavori e prima della fine lavori, come da modulistica standard.
2. Il proprietario ha anche l'obbligo di comunicare la soppressione di numeri civici sia interni che esterni, dovuti a demolizioni di edifici o chiusura di accessi. In questo caso le targhe della numerazione civica devono essere riconsegnate all'Amministrazione Comunale, anche se deteriorate. La richiesta di soppressione di numerazione esistente deve riportare i riferimenti alla pratica edilizia da cui scaturisce e deve essere presentata dopo l'inizio lavori e prima della fine lavori.
3. Ai fini di assegnare correttamente la numerazione civica esterna, con la pratica di Inizio Lavori deve essere presentata anche planimetria esterna dell'ingombro dell'edificio con la sua localizzazione precisa sul territorio.

4. All'atto di Fine lavori, deve essere sempre presentata la planimetria esterna dell'ingombro dell'edifico e la sua corretta posizione sul territorio, tramite presentazione del progetto catastale allegato alla Pratica Edilizia
5. In caso di necessità di attribuzione della numerazione civica interna, occorre completare la documentazione catastale, sopra elencata, con il disegno delle varie unità ecografiche (Unità Immobiliari U.I. contraddistinte dai subalterni) e la loro distribuzione all'interno dell'edificio. La numerazione civica interna andrà attribuita alle unità ecografiche (U.I.) con le regole per la attribuzione della numerazione civica interna descritte nella modulistica che andrà obbligatoriamente compilata abbinando la numerazione civica interna ai corrispondenti identificativi catastali (n. foglio, n. particella, n. subalterno).
6. Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera e eventuali sopralluoghi, sono poste a carico del proprietario richiedente.
7. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da motivazioni poste in capo al Comune (es. modifica di toponomastica), le spese relative alle targhette sono a carico del Comune stesso.
8. La posa in opera è eseguita dal Comune o dal Soggetto affidatario del servizio.
9. Il proprietario dell'immobile e/o gli amministratori degli edifici hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe di numerazione civica. Chi danneggia, deteriora o renda non visibile la targa di numerazione civica è soggetto alla sanzione pari a cinque volte la tariffa relativa all'assegnazione/apposizione della stessa.
10. La targhetta deve sempre essere ben visibile ed individuabile dall'area di circolazione.
11. Il proprietario ha il divieto di attribuire in maniera autonoma il numero civico, senza previa richiesta e autorizzazione dell'Ufficio Toponomastica. L'attribuzione abusiva di numerazione civica comporta una sanzione pari a dieci volte la tariffa relativa all'assegnazione/apposizione della stessa.

Art. 12 - Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere aggiornata la numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli evidenzino situazioni di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione o dalle presenti norme, il Comune interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la situazione applicando le modalità e le procedure del presente Regolamento.

Parte III - TOPONOMASTICA

Art. 13 - Denominazione Aree di circolazione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione.

2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto ancora denominazione ufficiale.
3. L'attribuzione della denominazione non ha effetti sulla condizione giuridica dell'area di circolazione.

Art. 14 - Obbligo di comunicazione

1. Gli Uffici Comunali trasmettono tempestivamente all'Ufficio Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale.
2. Gli Uffici Comunali trasmettono anche la documentazione cartografica riguardante le nuove aree di circolazione, affinché l'Ufficio Toponomastica possa tenere aggiornate le mappe toponomastiche.

Art. 15 - Richieste nuova denominazione

1. E' possibile formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione: tali proposte possono essere presentate sia da Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste devono essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
3. Le richieste pervenute sono sottoposte alla valutazione della Commissione Toponomastica che le valuterà compatibilmente con le nuove aree di circolazione da denominare. Tali richieste rimarranno comunque agli atti e saranno sempre valide.
4. Non possono essere valutate richieste non corredate dalle notizie biografiche, storiche del fatto, evento o toponimo.

Art. 16 - Criteri di denominazione

1. Nell'attribuzione di nuovi toponimi devono essere garantite le caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone territoriali definite ovvero per aree tematiche.
2. Non è possibile l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, onde eliminare possibili confusioni ed omonimie.
3. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti ed alle attività ivi installate. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.
4. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la Giunta comunale delibera sulla denominazione delle aree di

circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, avvalendosi della Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina.

5. L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione avviene ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
6. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'Ufficio Toponomastica.

Art. 17 - Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica cittadina

1. L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune è affidata alla Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica cittadina.
2. I componenti la Commissione sono nominati dal Sindaco e restano in carica per la durata del suo mandato.
3. La Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è composta, oltre che dal Sindaco: da due rappresentanti del Consiglio Comunale, da un addetto dell'Ufficio Toponomastica con funzioni di segretario e da da cinque esperti scelti dal Sindaco per le loro competenze in discipline attinenti la toponomastica e comunque di quelle materie la cui conoscenza possa meglio contribuire ai compiti assegnati alla commissione.
4. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione di un componente il Sindaco provvede alla sostituzione.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un addetto dell'Ufficio Toponomastica designato dal responsabile dell'Unità Operativa a cui l'Ufficio Toponomastica appartiene. Delle riunioni della Commissione deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale.
6. La Commissione è convocata dal Sindaco o dal suo delegato con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla seduta sia mezzo posta, fax o posta elettronica. La convocazione avviene almeno una volta all'anno.
7. La Commissione all'atto del suo insediamento definisce i criteri per svolgere i compiti di cui al successivo art. 18.

Art. 18 - Compiti della Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica cittadina

1. La Commissione ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale di: aree di circolazione, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generali luoghi e strutture pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.
2. Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica di Forlì e del suo territorio con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l'identità culturale, sociale e civile della comunità locale.

3. La Commissione dovrà perciò verificare che i toponimi riguardanti persone, episodi, luoghi o altro siano congrui alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non rispondano, perciò, a pure logiche onorifiche; che essi, qualora siano legati alla realtà territoriale o abbiano rilevanza nazionale e internazionale, siano scelti in funzione dei legami con l'identità e gli interessi della comunità forlivese.
4. La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e in generale su tematiche ad essa afferenti.

Art. 19 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica

1. E' compito dell'Ufficio Toponomastica mantenere il registro di tutte le richieste di intitolazione pervenute all'Amministrazione comunale, preparare i documenti da presentare all'esame della Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica cittadina, predisporre le successive delibere da approvare da parte della Giunta Comunale e preparare gli atti da inviare al Prefetto per la relativa autorizzazione ad utilizzare i toponimi deliberati;
2. L'Ufficio Toponomastica cura l'anagrafe dell'onomastica stradale, raccogliendo e aggiornando tutti i nomi delle aree di circolazione presenti sul territorio comunale, corredando ad essi la scheda onomastica.
3. E' altresì compito dell'Ufficio Toponomastica curare l'aggiornamento e la divulgazione dello stradario comunale e mantenere l'Anagrafe Edilizia con cui vengono abbinati alla numerazione civica esterna ed interna gli identificativi catastali di cui all'art. 11.
4. Inoltre è compito dell'Ufficio Toponomastica predisporre gli atti ed i documenti per effettuare periodicamente la gara per la fornitura e l'installazione della numerazione civica e delle targhe onomastiche.

Art. 20 - Deliberazioni

1. La denominazione delle aree di circolazione, la cui intitolazione spetta al Comune, è di Competenza della Giunta Comunale.
   Pertanto le proposte di denominazione approvate in seno alla Commissione Comunale Consultiva per la Toponomastica cittadina, sono poi inviate alla Giunta Comunale che ha la competenza deliberante in materia.
2. Le deliberazioni toponomastiche, corredate dalle schede onomastiche, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo l'emissione dell'Autorizzazione prefettizia.

Art. 21 - Targhe Viarie

1. Il Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti la denominazione delle aree di circolazione.
2. Tali targhe di materiale sono del materiale e della dimensione indicati nel Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

3. Salvo quanto disposto dalla normativa e dalle indicazioni tipologiche citate, le targhe apposte nelle zone di particolare pregio artistico, monumentale o paesaggistico, potranno avere morfologie diverse in connessione al luogo della loro collocazione.
4. Il costo per le targhe viarie, comprensivo dei materiali e della messa in opera, è a carico del Comune, ad eccezione delle lottizzazioni per le quali il costo delle targhe e della loro messa in opera è a carico dei lottizzanti.
5. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili sui cui muri sono state apposte targhe viarie relative all'onomastica stradale di averne la massima cura.
6. Chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la targa viaria onomastica è punito con un ammenda pari a dieci volte il valore della stessa comprensivo della messa in opera.

Allegato A: riferimenti normativi

R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 - Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473

Legge 23 giugno 1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei

Legge del 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

DL del 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in Legge del 26 aprile 1983, n. 131 - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Circolare del Ministero dell'Interno del 8 marzo 1991, n.10 - Atto di deliberazione del Comune in materia di toponomastica

Istruzioni per l'ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992 - estratto)

D.P.R. Del 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento del Codice della Strada

Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 1992
Delega di competenze ministeriali ai Prefetti

Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL del 10 febbraio 1996, n.4/96

Circolare ISTAT del 4 febbraio 2000 n.5 prot. 874 - Adempimenti richiesti ai Comuni per la preparazione del 14° Censimento generale della popolazione.

Allegato B (art. 6 comma 5): targhetta esterna 50 per zona Forese; 8 per zona Urbana **(scala 1:1)**

Allegato C (art. 6 comma 5): caratteristiche dimensionali della targhetta esterna

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**

_____ _____

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 20 Maggio 2010 e vi resterà affissa per la durata di gg.15.

LA RESPONSABILE UNITA' GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 20 Maggio 2010 _____

La presente deliberazione:

☒ **è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.**

☐ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.**

LA RESPONSABILE UNITA' GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 31 Maggio 2010 _____